

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

"Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese"

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. I - Le novelle

Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

luglio 2012

n. 381/I - Tomo 2



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3426

"Conversione in legge,
con modificazioni, del
decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese"

EDIZIONE PROVVISORIA

Vol. I - Le novelle

Tomo 2 (artt. 41-68 e Allegato 1)

luglio 2012

n. 381/I - Tomo 2

AVVERTENZA

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (suppl. ord.), è stato presentato il 26 giugno 2012 alla Camera dei deputati (A.C. 5312) e assegnato alle commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo) nella stessa data.

L'esame in Commissione è iniziato il 4 luglio 2012 e si è concluso il 20 luglio con l'approvazione di emendamenti (A.C. 5312-A); la discussione in Assemblea è iniziata il 23 luglio. Il giorno successivo è stata posta la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, in un nuovo testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea il giorno precedente (A.C. 5312-A/R).

Il presente *dossier* è così articolato:

- *dossier* n. 381/I, tomo 1 e tomo 2: novelle apportate dal decreto-legge (nel testo approvato dalla Camera) alla legislazione vigente;
- *dossier* n. 381/II: sintesi e schede di lettura dagli articoli.

I testi a fronte sono così strutturati:

- la prima colonna di ogni tabella contiene il testo originale della norma modificata: 'previgente', nel caso essa sia stata oggetto di modifiche introdotte dal decreto-legge, 'vigente' nel caso di modifiche proposte dal disegno di legge di conversione;
- la seconda colonna presenta il testo della stessa norma quale risulta dopo le modificazioni, evidenziate, come di consueto, in neretto, recate dal decreto-legge;
- la terza colonna, inserita solamente per quelle parti ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare, presenta le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera (A.C. 5312-A). Le variazioni della terza colonna rispetto alle modifiche introdotte dal decreto-legge sono rappresentate da neretti 'retinati'. Gli stessi neretti retinati in prima colonna stanno quindi ad indicare le soppressioni proposte dal disegno di legge di conversione.

Si segnala che, per esigenza di speditezza, i testi a fronte sono stati realizzati sulla base di bozze provvisorie del testo approvato dalla Camera.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	11
Articolo 41 <i>(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)</i>	
Comma 1	13
Comma 2	21
Comma 4-bis	23
Articolo 42 <i>(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)</i>	
Comma 1	29
Comma 7-bis	33
Articolo 43 <i>(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)</i>	
Comma 1	35
Comma 1-quater	39
Comma 1-quinquies	41
Articolo 45 <i>(Contratto di rete)</i>	
Commi 1 e 2.....	45
Articolo 46 <i>(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)</i>	
Comma 1	65
Articolo 46-bis <i>(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)</i>	
Comma 1, lett. a), b), c) e d).....	69
Comma 1, lett. e), f), g), h) e i).....	77
Comma 1, lett. l)	85
Comma 2.....	89
Articolo 47 <i>(Semplificazione della governance di Unioncamere)</i>	
Comma 1	91
Articolo 50 <i>(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i>	
Comma 1, lett. a).....	95

Comma 1, lett. b) e c)	97
Comma 1, lett. d)	99
Articolo 51 <i>(Cedibilità tax credit digitale)</i>	
Comma 1	101
Articolo 51-bis <i>(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo)</i>	
Comma 3	107
Articolo 52 <i>(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)</i>	
Comma 2-ter, lett. a).....	109
Comma 2-ter, lett. b).....	111
Articolo 53 <i>(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)</i>	
Comma 1, lett. a).....	113
Comma 1, lett. b)	115
Articolo 54 <i>(Appello)</i>	
Comma 1, lett. 0a).....	129
Comma 1, lett. 1a).....	131
Comma 1, lett. a).....	133
Comma 1, lett. b)	137
Comma 1, lett. c).....	139
Comma 1, lett. c-bis).....	141
Comma 1, lett. d)	143
Comma 1, lett. e).....	145
Comma 1-bis.....	147
Articolo 55 <i>(Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)</i>	
Comma 1, lett. a).....	149
Comma 1, lett. b)	153
Comma 1, lett. c).....	155
Comma 1, lett. d)	159
Comma 1, lett. e).....	161
Comma 1, lett. f).....	163
Articolo 56 <i>(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)</i>	
Comma 1, lett. a).....	165
Comma 1, lett. b)	167

Articolo 57	
<i>(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)</i>	
Comma 1	169
Articolo 59	
<i>(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)</i>	
Commi 1 e 2.....	171
Comma 6.....	175
Comma 13.....	177
Articolo 59-quater	
<i>(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)</i>	
Comma 1	179
Articolo 63	
<i>(Disposizioni finali)</i>	
Comma 1, lett. a).....	183
Comma 1, lett. b)	185
Comma 4.....	187
Articolo 64	
<i>(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)</i>	
Comma 3-ter	191
Articolo 65	
<i>(Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)</i>	
Comma 1	193
Articolo 66	
<i>(Reti di impresa)</i>	
Comma 1-bis.....	195
Articolo 67	
<i>(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo)</i>	
Comma 5-quater, lett. a) e b).....	197
Articolo 68	
<i>(Assicurazioni estere)</i>	
Comma 1	199
Comma 2.....	203
Allegato 1	
n. 1	209
n. 2	211
n. 3	213
n. 4	215
n. 5	227
n. 6	233

n. 7	235
n. 8	241
n. 9	245
n. 10	247
n. 11	249
n. 12	251
n. 13	253
n. 14	255
n. 15	257
n. 16	263
n. 17	281
n. 18	285
n. 19	287
n. 20	289
n. 21	295
n. 22	297
n. 23	301
n. 24	303
n. 25	307
n. 26	313
n. 27	315
nn. 28 e 29	319
n. 30	323
n. 31	329
n. 32	333
n. 33	335
n. 34	337
n. 35	339
n. 36	341
n. 37	347
n. 38	355
n. 39	357
n. 40	359
n. 41	363
n. 42	365
n. 43	371

TESTO A FRONTE

Articolo 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

Comma 1

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.T.E. Imprese Italia e dell'Associazione bancaria italiana.</p>	<p>18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.T.E. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	19. <i>Identico.</i>
20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa	20. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.</p>	
<p>21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre</p>	<p>21. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</p>	
<p>22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>22. <i>Identico.</i></p>
<p>23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle</p>	<p>23. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.	
24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.	24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite	25. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.</p>	
<p>26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono</p>	<p>26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.	controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera <i>b)</i> del comma 26- <i>sexies</i> , all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico.	26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera <i>b)</i> del comma 26- <i>sexies</i> , all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(...)	(...)

Articolo 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

Comma 2

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 22 <i>Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso</p>	<p>8. Il dirigente delegato designato dal Ministro dello sviluppo economico, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo 1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula dei contratti e l'autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso</p>

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 <i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>	
Articolo 22 <i>Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.	termine, il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio dei revisori dell'Istituto stesso.
(...)	(...)

Articolo 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo all'estero)

Comma 4-bis

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e,</p>	<p>18-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>18-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.</p>		
<p>19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche</p>	<p>19. <i>Identico.</i></p>	<p>19. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</p>		
<p>20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali,</p>	<p>20. <i>Identico.</i></p>	<p>20. L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati</p>

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98		
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>		
Articolo 14		
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.</p>		<p>internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole</p>

<p align="center">Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 <i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i></p>		
<p align="center">Articolo 14 <i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 42

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

Comma 1

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	
Articolo 6 <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).	1. <i>Identico.</i>
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:	2. <i>Identico:</i>
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;	a) <i>identica;</i>
b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di	b) <i>identica;</i>

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	
Articolo 6 <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;	
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.	c) altri interventi prioritari.
3. Con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto , sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operatività delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.	3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni	4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria	
Articolo 6 <i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.	
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.	5. <i>Identico.</i>
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.	6. <i>Identico.</i>

Articolo 42

(Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione)

Comma 7-bis

Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161		
<i>Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria</i>		
Articolo 7		
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009.	1-bis. <i>Identico.</i>	1-bis. <i>Identico.</i>
2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei	2. <i>Identico.</i>	2. I valori limite previsti dall'allegato II, non si

Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161		
<i>Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria</i>		
Articolo 7 <i>Disposizioni transitorie e finali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>quattro anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.</p>		<p>applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.</p>
<p>3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Articolo 43*(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)***Comma 1**

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-<i>bis</i>. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace</p>	<p>49. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «<i>made in Italy</i>».</p>	
<p>49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.</p>	<p>49-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>49-ter. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte,</p>	<p>49-ter. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2004)</i>	
Articolo 4 <i>Finanziamento agli investimenti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.	
	49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis.
(...)	(...)

Articolo 43*(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)***Comma 1-quater**

Legge 24 dicembre 2003, n. 350		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>		
Articolo 4		
<i>Finanziamento agli investimenti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che,</p>	<p>49-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che,</p>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)</i>		
Articolo 4		
<i>Finanziamento agli investimenti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.</p>		<p>a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.</p> <p>Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.</p>

Articolo 43*(Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy)***Comma 1-quinquies**

Legge 29 dicembre 1993, n. 580		
<i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>		
Articolo 2		
<i>Compiti e funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Legge 29 dicembre 1993, n. 580		
<i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>		
Articolo 2 <i>Compiti e funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
sussidiarietà.		
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:	<i>2. Identico:</i>	
<i>a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;</i>	<i>a) identica;</i>	<i>a) identica;</i>
<i>b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;</i>	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;</i>	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>
<i>e) supporto</i>	<i>e) identica;</i>	<i>e) supporto</i>

Legge 29 dicembre 1993, n. 580		
<i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>		
Articolo 2 <i>Compiti e funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;		all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del "Made in Italy" , raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;
g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;	i) <i>identica</i> ;	i) <i>identica</i> ;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580		
<i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>		
Articolo 2		
<i>Compiti e funzioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<i>l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;</i>	<i>l) identica;</i>	<i>l) identica;</i>
<i>m) raccolta degli usi e delle consuetudini;</i>	<i>m) identica;</i>	<i>m) identica;</i>
<i>n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.</i>	<i>n) identica.</i>	<i>n) identica.</i>
(...)	(...)	(...)

Articolo 45
(*Contratto di rete*)

Commi 1 e 2

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. All'articolo 6- <i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera <i>a)</i> è sostituita dalla seguente: « <i>a)</i> fiscali: 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 2) si osservano, in quanto	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;</p> <p>3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;</p> <p>4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;</p> <p>5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su</p>		

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;</p> <p>6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;</p> <p>7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di</p>		

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>mutualità;</p> <p>8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;</p> <p>9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;</p> <p>10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e</p>		

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);</p> <p>11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;</p> <p>12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;</p> <p>13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle</p>		

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;</p> <p>14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;</p> <p>15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».</p>		
<p>3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».		
3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.	3-bis. <i>Identico.</i>	3-bis. <i>Identico.</i>
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.	3-ter. <i>Identico.</i>	3-ter. <i>Identico.</i>
4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguono tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.</p>		
<p>4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e</p>	<p>4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e</p>	<p>4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e</p>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.	collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.	collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-<i>quater</i>, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:</p>	<p>Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-<i>quater</i>, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del</p>	<p>cui al comma 4-<i>quater</i> si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-<i>bis</i>, terzo comma, del codice</p>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:</p>	<p>civile.</p> <p>Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-<i>quater</i>, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:</p>
<p>a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>	<p>a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione</p>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
del contratto o per adesione successiva;		del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché	<i>c) identica;</i>	c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;		fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;	d) <i>identica;</i>	d) <i>identica;</i>
e) se il contratto ne	e) <i>identica;</i>	e) se il contratto ne

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e</p>		<p>prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché</p>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;		all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.	f) <i>identica.</i>	f) <i>identica.</i>
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto	4-ter.1. <i>Identico.</i>	4-ter.1. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
con il Ministro dello sviluppo economico.		
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.	4-ter.2. <i>Identico.</i>	4-ter.2. <i>Identico.</i>
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.	4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo,	4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo,

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5		
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>		
Articolo 3		
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.</p>	<p>presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.</p>
<p><i>4-quinquies.</i> Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1, comma 368, lettere <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i> della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa</p>	<p><i>4-quinquies. Identico.</i></p>	<p><i>4-quinquies. Identico.</i></p>

<p align="center">Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</p> <p align="center"><i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i></p>		
<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center"><i>Distretti produttivi e reti di imprese</i></p>		
<p align="center">Testo previgente</p>	<p align="center">Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>	<p align="center">Modifiche proposte dall'A.S. 3426</p>
<p>autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.</p>		

Articolo 46*(Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative)***Comma 1**

Decreto legislativo 12 agosto 2002, n. 220	
<i>Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore</i>	
Articolo 12 <i>Provvedimenti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:</p> <p><i>a)</i> cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;</p> <p><i>b)</i> gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;</p> <p><i>c)</i> scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;</p> <p><i>d)</i> sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;</p> <p><i>e)</i> liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i> del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 12 agosto 2002, n. 220	
<i>Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore</i>	
Articolo 12 <i>Provvedimenti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.	4. <i>Identico.</i>
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.	5-bis. <i>Identico.</i>
	5-ter. Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro

Decreto legislativo 12 agosto 2002, n. 220	
<i>Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»</i>	
Articolo 12 <i>Provvedimenti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività.

Articolo 46-bis**(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)****Comma 1, lett. a), b), c) e d)**

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)		(...)
Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 ¹ , sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>Identico:</i>	<i>Identico:</i>
(...)	(...)	(...)
<i>h)</i> all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1- <i>bis</i> , possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi,	<i>h) identica;</i>	<i>h)</i> all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1- <i>bis</i> , possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi,

¹ Recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES". L'articolo 5, comma 3, prima della modifica introdotta dalla citata legge n. 92/2012, così disponeva:

"Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato."

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche</p>		<p>rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche</p>

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste.		condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui al comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(...)	(...)	(...)
		17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276²,

² Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reca "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30". L'art. 20 (Condizioni di liceità), comma 3, così attualmente dispone:

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

- a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		e successive modificazioni, dopo la lettera <i>i-bis</i>) è aggiunta la seguente: “<i>i-ter</i>) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato”;
(...)	(...)	(...)
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente: Art. 69- <i>bis</i> (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative	26. <i>Identico:</i>	26. <i>Identico:</i>

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; (60)

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:		
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;	<i>a) identica;</i>	a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;	<i>b) identica;</i>	b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> .
(...)	(...)	(...)
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:	32. <i>Identico</i> :	32. <i>Identico</i> :
a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70 (<i>Definizione e campo di applicazione</i>). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa	a) <i>identica</i> ;	a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70 (<i>Definizione e campo di applicazione</i>). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma »;</p>		<p>nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno</p>

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		al reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. »;
(...)	(...)	(...)

Articolo 46-bis**(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)****Comma 1, lett. e), f), g), h) e i)**

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 2		
<i>Ammortizzatori sociali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)		(...)
46. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:	46. <i>Identico:</i>	46. <i>Identico:</i>
a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i	a) <i>identica;</i>	a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014: 1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 2 <i>Ammortizzatori sociali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p> <p>2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p>		<p>lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p> <p>2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p>
<p>b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:</p> <p>1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p> <p>2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i</p>		<p><i>abrogata;</i></p>

<p align="center">Legge 28 giugno 2012, n. 92</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Ammortizzatori sociali</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;		
<p>c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:</p> <p>1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p> <p>2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;</p>	c) <i>identica;</i>	c) <i>identica;</i>
<p>d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:</p> <p>1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i</p>	d) <i>identica.</i>	d) <i>identica.</i>

<p align="center">Legge 28 giugno 2012, n. 92</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Ammortizzatori sociali</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>cinquanta anni;</p> <p>2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.</p>		
		<p>46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza a tali prospettive della disciplina transitoria di cui al comma 46 e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.</p>

<p align="center">Legge 28 giugno 2012, n. 92</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Ammortizzatori sociali</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per</p>	<p>57. <i>Identico.</i></p>	<p>57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247³, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento</p>

³ La legge 24 dicembre 2007 n. 247 reca "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". L'art. 1, comma 79 riguarda l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 2 <i>Ammortizzatori sociali</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018.		per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
(...)	(...)	(...)
70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.	70. <i>Identico.</i>	70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223⁴, e successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di

⁴ La citata legge reca "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". L'art. 3 (Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali), comma 1, così dispone:

"1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi".

<p align="center">Legge 28 giugno 2012, n. 92</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i></p>		
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center"><i>Ammortizzatori sociali</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		<p>occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.</p>
		<p>70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
(...)		(...)

Articolo 46-bis**(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)****Comma 1, lett. l)**

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 4		
<i>Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:	27. <i>Identico:</i>	27. <i>Identico:</i>
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di	a) <i>identica;</i>	a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 4		
<i>Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;</p>		<p>produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-<i>bis</i>, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;</p>
<p>b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>

<p align="center">Legge 28 giugno 2012, n. 92</p> <p align="center"><i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i></p>		
<p align="center">Articolo 4</p> <p align="center"><i>Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;</p>		
<p>c) all'articolo 5, dopo il comma 8-<i>quater</i> è aggiunto il seguente:</p> <p>«8-<i>quinqies</i>. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>

Legge 28 giugno 2012, n. 92		
<i>Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita</i>		
Articolo 4		
<i>Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p><i>d)</i> all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».</p>	<p><i>d) identica.</i></p>	<p><i>d) identica.</i></p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 46-bis

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro)

Comma 2

Legge 29 dicembre 1990, n. 428		
<i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)</i>		
Articolo 47		
<i>Trasferimenti di azienda</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:	4-bis. <i>Identico:</i>	4-bis. <i>Identico:</i>
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

<p align="center">Legge 29 dicembre 1990, n. 428 <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)</i></p>		
<p align="center">Articolo 47 <i>Trasferimenti di azienda</i></p>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.		
		<i>b-bis)</i> per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
		<i>b-ter)</i> per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
(...)	(...)	(...)

Articolo 47
(*Semplificazione della governance di Unioncamere*)

Comma 1

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 <i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Articolo 7 <i>Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.	1. <i>Identico.</i>
2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.	2. <i>Identico.</i>
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.	3. <i>Identico.</i>
4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema	4. <i>Identico.</i>

Legge 29 dicembre 1993, n. 580	
<i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Articolo 7	
<i>Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le finzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.	
5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.	5. <i>Identico.</i>
6. Fanno parte dell'organo di amministrazione dell'Unioncamere, oltre ai rappresentanti delle camere di commercio come individuati dallo Statuto, tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.	6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.	7. <i>Identico.</i>
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le	8. <i>Identico.</i>

Legge 29 dicembre 1993, n. 580	
<i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Articolo 7	
<i>Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonché ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	

Articolo 50

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Articolo 39	
<i>Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari.	1. <i>Identico.</i>
2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura.	2. Il Ministro dell'industria stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura.

Articolo 50*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)***Comma 1, lett. b) e c)**

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Articolo 41	
<i>Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria.	1. Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, è detratto dal compenso del commissario.
2. Il commissario può essere altresì autorizzato dal Ministero dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità.	2. Il commissario può essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito , sotto la propria responsabilità e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa.

Articolo 50*(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)***Comma 1, lett. d)**

Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Articolo 47	
<i>Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I criteri di determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono tener conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico prescelto a norma dell'articolo 27, comma 2, e del raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura. Per la liquidazione del compenso ai commissari straordinari, trova applicazione l' articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>1. L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo nonché dei seguenti ulteriori criteri:</p> <p>a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;</p> <p>b) articolazione del compenso del</p>

<p>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</p> <p><i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i></p>	
<p>Articolo 47</p> <p><i>Compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
	<p>commissario straordinario in: un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;</p> <p>c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.</p>

Articolo 51
(*Cedibilità tax credit digitale*)

Comma 1

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.	325. <i>Identico.</i>
(...)	(...)
327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:	327. <i>Identico.</i>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;</p> <p>b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:</p> <p>1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;</p> <p>2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;</p> <p>3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile,</p>	

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;</p> <p>c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:</p> <p>1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;</p> <p>2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.</p>	
(...)	(...)
<p>330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera</p>	<p>330. <i>Identico.</i></p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
filmica.	
<p>331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere <i>b</i>), numero 3), e <i>c</i>), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p>	<p>331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere <i>b</i>), numero 3), e <i>c</i>), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta di cui al comma 327, lettera <i>c</i>), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell'impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi</p>

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.
(...)	(...)

Articolo 51-bis**(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo)****Comma 3**

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507		
<i>Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale</i>		
Articolo 17 <i>Esenzioni dall'imposta</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Sono esenti dall'imposta:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)	(...)
		<i>i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso.</i>

Articolo 52
(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)

Comma 2-ter, lett. a)

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 <i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 183 <i>Definizioni</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)	(...)
<i>bb)</i> «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni;	<i>bb) identica;</i>	<i>bb)</i> «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari , di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni;
(...)	(...)	(...)

Articolo 52*(Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti)***Comma 2-ter, lett. b)**

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 193		
<i>Trasporto dei rifiuti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p><i>9-bis.</i> La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile</p>	<p><i>9-bis. Identico.</i></p>	<p><i>9-bis.</i> La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile</p>

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152		
<i>Norme in materia ambientale</i>		
Articolo 193		
<i>Trasporto dei rifiuti</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.		dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari , di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
(...)	(...)	(...)

Articolo 53

(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

Comma 1, lett. a)

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del</p>	<p>1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al</p>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012
<p>presente comma, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.</p>	<p>decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.</p>
(...)	(...)

Articolo 53

(Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148)

Comma 1, lett. b)

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
un servizio rispondente ai bisogni della comunità.		
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta	3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui è	3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui è

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.	trasmessa per un parere obbligatorio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può pronunciarsi entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.	trasmessa per un parere obbligatorio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può pronunciarsi entro sessanta giorni, sulla base dell'istruttoria svolta dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.
4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla	4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla	4. L'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.</p>	<p>data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.</p>	<p>data di entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.</p>
<p>5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>	<p>5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende</p>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.</p>		<p>esercenti i servizi stessi determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.</p>
(...)	(..)	
<p>14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo</p>	<p>14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per gli Affari Regionali, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-<i>bis</i> del</p>	<p>14. Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per gli Affari Regionali, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-<i>bis</i> del</p>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
18, comma 2- <i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.	decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.	decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
(...)	(...)	(...)
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente:	32. <i>Identico:</i>	32. <i>Identico:</i>
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di	a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di	a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da <i>b)</i> a <i>d)</i> cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-<i>bis</i>. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di</p>	<p>cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da <i>b)</i> a <i>d)</i> cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-<i>bis</i>. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso,</p>	<p>cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da <i>b)</i> a <i>d)</i> cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-<i>bis</i>. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso,</p>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;</p>	<p>il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;</p>	<p>il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica;</p>
<p><i>b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;		
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1°	d) <i>identica</i> .	d) <i>identica</i> .

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.</p>		

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.</p>	<p>32-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>32-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione</p>	<p>32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione</p>	<p>32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione</p>

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e) del presente decreto , alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.	delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.	delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
(...)	(...)	(...)
35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.	35. <i>Identico.</i>	
	35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in	35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138		
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>		
Articolo 4		
<i>Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea</i>		
Testo previgente	Testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3 bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.	vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3 bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 54
(Appello)

Comma 1, lett. 0a)

<i>Codice di procedura civile</i>		
Articolo 342 <i>Forma dell'appello</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'art. 163.</p>	<i>Identico.</i>	<p>L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p>
<p>Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>

<i>Codice di procedura civile</i>		
<i>Articolo 342</i> <i>Forma dell'appello</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
non minori di quelli previsti dall'art. 163- <i>bis</i> .		

Articolo 54
(Appello)

Comma 1, lett. 1a)

<i>Codice di procedura civile</i>		
Articolo 345 <i>Domande ed eccezioni nuove</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.	<i>Identico.</i>	<i>Identico.</i>
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può		Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

<i>Codice di procedura civile</i>		
<i>Articolo 345</i> <i>Domande ed eccezioni nuove</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
sempre deferirsi il giuramento decisorio.		

Articolo 54*(Appello)***Comma 1, lett. a)**

<i>Codice di procedura civile</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>Articolo 348-bis <i>(Inammissibilità all'appello)</i></p> <p>Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.</p> <p>Il primo comma non si applica quando:</p> <p>a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;</p> <p>b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.</p>	<p>Articolo 348-bis <i>(Inammissibilità dell'appello)</i></p> <p>Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.</p> <p>Il primo comma non si applica quando:</p> <p>a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;</p> <p>b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.</p>
	<p>Articolo 348-ter <i>(Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)</i></p>	<p>Articolo 348-ter <i>(Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello)</i></p>

<i>Codice di procedura civile</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.</p>	<p>All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.</p>
	<p>L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.</p>	<p>L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.</p>
	<p>Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma</p>	<p>Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso</p>

<i>Codice di procedura civile</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	dell'articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.	per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.
	Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 360.	Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.
	La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.	La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

Articolo 54
(*Appello*)

Comma 1, lett. b)

<i>Codice di procedura civile</i>	
Articolo 360	
<i>Sentenze impugnabili e motivi di ricorso</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:	<i>Identico.</i>
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;	1) <i>identico;</i>
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;	2) <i>identico;</i>
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;	3) <i>identico;</i>
4) per nullità della sentenza o del procedimento;	4) <i>identico;</i>
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.	5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.	<i>Identico.</i>

<i>Codice di procedura civile</i>	
Articolo 360	
<i>Sentenze impugnabili e motivi di ricorso</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

Articolo 54*(Appello)***Comma 1, lett. c)**

<i>Codice di procedura civile</i>	
Articolo 383 <i>Cassazione con rinvio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
La corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.	<i>Identico.</i>
Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.	<i>Identico.</i>
La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.	<i>Identico.</i>
	Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

Articolo 54
(Appello)

Comma 1, lett. c-bis)

<i>Codice di procedura civile</i>		
Articolo 434 <i>Deposito del ricorso in appello</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 414.</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p>Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:</p> <p>1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;</p> <p>2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.</p>
<p>Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro</p>	<p><i>Identico.</i></p>	<p><i>Identico.</i></p>

<i>Codice di procedura civile</i>		
<i>Articolo 434</i>		
<i>Deposito del ricorso in appello</i>		
<i>Testo vigente</i>	<i>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</i>	<i>Modifiche proposte dall'A.S. 3426</i>
quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.		

Articolo 54
(Appello)

Comma 1, lett. d)

<i>Codice di procedura civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	Articolo 436-bis <i>(Inammissibilità dell'appello e pronuncia)</i> All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

Articolo 54*(Appello)***Comma 1, lett. e)**

<i>Codice di procedura civile</i>	
<i>Articolo 447-bis</i>	
<i>Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.	Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis , 437, 438, 439, 440, 441 in quanto applicabili.
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.	<i>Identico.</i>
Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.	<i>Identico.</i>
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte	<i>Identico.</i>

<i>Codice di procedura civile</i>	
<i>Articolo 447-bis</i>	
<i>Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto</i>	
<i>Testo previgente</i>	<i>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</i>
gravissimo danno.	

Articolo 54*(Appello)***Comma 1-bis**

<i>Codice di procedura civile</i>		
<i>Articolo 702-quater Appello</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.	<i>Identico.</i>	L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Articolo 55*(Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)***Comma 1, lett. a)**

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2 <i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.	2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento , il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.
	2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2	
<i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
	2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
	2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
	2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte soccombente condannata a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile; b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile; c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

Legge 24 marzo 2001, n. 89 <i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 2 <i>Diritto all'equa riparazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p>d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte;</p> <p>e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-bis.</p> <p>f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.</p>
<p>3. Il giudice determina la riparazione a norma dell' articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:</p> <p>a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;</p> <p>b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.</p>	<i>Abrogato</i>

Articolo 55
(*Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89*)

Comma 1, lett. b)

Legge 24 marzo 2001, n. 89 <i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p>Articolo 2-bis (<i>Misura dell'indennizzo</i>)</p> <p>1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.</p> <p>2. L'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:</p> <p><i>a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;</i></p> <p><i>b) del comportamento del giudice e delle parti;</i></p> <p><i>c) della natura degli interessi coinvolti;</i></p> <p><i>d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.</i></p> <p>3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.</p>

Articolo 55
(*Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89*)

Comma 1, lett. c)

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.	1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.
2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all' articolo 125 del codice di procedura civile.	
3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.	2. Identico.

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p>3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti:</p> <p><i>a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata;</i></p> <p><i>b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;</i></p> <p><i>c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.</i></p>
<p>4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</p>	<p>4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile.</p>
<p>5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio,</p>	

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 3 <i>Procedimento</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.	
6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo	
	5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all'amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento.
	6. Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.	7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 55
(*Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89*)

Comma 1, lett. d)

Legge 24 marzo 2001, n. 89		
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
Articolo 4 <i>Termine e condizioni di proponibilità</i>	<i>Identico.</i>	Articolo 4 <i>Termine di proponibilità</i>
1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero , a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.	La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.	1. La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

Articolo 55
(*Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89*)

Comma 1, lett. e)

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Articolo 5	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<i>Comunicazioni</i>	<i>(Notificazioni e comunicazioni)</i>
	1. Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta.
	2. Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta.
	3. La notificazione ai sensi del comma 1 rende improponibile l'opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.
1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti , al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.	4. Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Articolo 55

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89)

Comma 1, lett. f)

Legge 24 marzo 2001, n. 89	
<i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	<p style="text-align: center;">Art. 5-ter <i>(Opposizione)</i></p> <p>1. Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.</p> <p>2. L'opposizione si propone con ricorso davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile.</p> <p>3. La corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.</p> <p>4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto.</p> <p>5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto</p>

<p>Legge 24 marzo 2001, n. 89</p> <p><i>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
	<p>è immediatamente esecutivo.</p>
	<p>Art. 5-quater (Sanzioni processuali)</p> <p>1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda per equa riparazione è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000.</p>

Articolo 56

(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

Comma 1, lett. a)

<p>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</p> <p><i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Scuola superiore della magistratura</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012</p>
<p>1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: «Scuola».</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<p>Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26</p> <p><i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150</i></p>	
<p>Articolo 1</p> <p><i>Scuola superiore della magistratura</i></p>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
cinquanta unità.	
<p>5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi.</p>	<p>5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il Comitato direttivo.</p>

Articolo 56

(Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall'attività giurisdizionale)

Comma 1, lett. b)

Decreto legislativo 0 gennaio 2006, n. 26	
<i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i>	
Articolo 6 Nomina	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.</p>	<p>2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico ovvero, a loro richiesta, possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal Consiglio superiore della magistratura.</p>

<p>Decreto legislativo 0 gennaio 2006, n. 26</p> <p><i>Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.</i></p>	
<p>Articolo 6</p> <p><i>Nomina</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>4. I componenti cessano dalla carica per dimissioni o per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

Articolo 57

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy)

Comma 1

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:</p> <p>a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;</p> <p>b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;</p> <p>c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;</p> <p>d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;</p> <p>e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;</p> <p>f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero;</p> <p>f-bis) pratiche di gestione forestale</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.	
(...)	(...)

Articolo 59
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)

Commi 1 e 2

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61		
<i>Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i>		
Articolo 24		
<i>Piano dei controlli</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a tredicimila euro.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61		
<i>Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i>		
Articolo 24 <i>Piano dei controlli</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
contenuta nel presente capo.		
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a mille euro.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione	3-bis. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di Origine Protetta o di una Indicazione Geografica

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61		
<i>Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i>		
Articolo 24 <i>Piano dei controlli</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	Geografica Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato.	Protetta che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 5 e comma 6 del presente decreto legislativo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61		
<i>Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88</i>		
Articolo 24 <i>Piano dei controlli</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.		
5. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.	5. Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4 , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.	5. Per gli illeciti previsti ai commi 3, 3-bis e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Articolo 59
(*Disposizioni urgenti per il settore agricolo*)

Comma 6

Legge 25 novembre 1971, n. 1096 <i>Disciplina dell'attività sementiera</i>	
Articolo 41	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.</p>	<p>Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonché di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio. A decorrere dall'anno 2012, nel limite di 2,5 milioni di euro annui, le risorse trasferite alle Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono utilizzate per il rimborso del costo sostenuto dagli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.</p>

Articolo 59*(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)***Comma 13**

Legge 28 agosto 1989, n. 302	
<i>Disciplina del credito peschereccio di esercizio</i>	
Articolo 17	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.</p>	<p>1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui.</p>
<p>2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 20.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Articolo 59-quater
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

Comma 1

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4		
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>		
Articolo 2		
<i>Pesca professionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in	2. <i>Identico.</i>	2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4		
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>		
Articolo 2 <i>Pesca professionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:		
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;	b) <i>identica</i> .	b) <i>identica</i> .
		2-bis. Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4		
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>		
Articolo 2 <i>Pesca professionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
		dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;	c) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.	d) <i>identica.</i>	b) <i>identica.</i>
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4		
<i>Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96</i>		
Articolo 2 <i>Pesca professionale</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.		
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Articolo 63
(Disposizioni finali)

Comma 1, lett. a)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> (legge finanziaria 2001)	
Articolo 104 <i>Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).	<i>Abrogato</i>
2. Il FIRB finanzia, in particolare: <i>a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;</i> <i>b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;</i> <i>c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;</i> <i>d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Articolo 104 <i>Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.	<i>Abrogato</i>
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.	<i>Abrogato</i>
5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: «fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonché».	<i>5. Identico.</i>

Articolo 63
(Disposizioni finali)

Comma 1, lett. b)

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297</p> <p><i>Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori</i></p> <p><i>(si omette il testo)</i></p>	<p><i>Decreto legislativo abrogato</i></p>

Articolo 63
(Disposizioni finali)

Comma 4

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>Articolo 20</p> <p><i>Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca</i></p>	<p>Articolo 20</p> <p><i>Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca</i></p>	<p>Articolo 20</p> <p><i>Valutazione dei progetti di ricerca</i></p>
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle</p>	<p>1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di</p>	<p>1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età</p>

Legge 30 dicembre 2010, n. 240		
<i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>2. All'articolo 2, comma 313, della legge</p>	<p><i>[comma abrogato dal comma 2 dell'articolo 31,</i></p>	

<p align="center">Legge 30 dicembre 2010, n. 240</p> <p align="center"><i>Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario</i></p>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».</p>	<p><i>D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.]</i></p>	

Articolo 64*(Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva)***Comma 3-ter**

Legge 27 dicembre 2002, n. 289		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)</i>		
Articolo 90		
<i>Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.	12. <i>Identico.</i>	12. Presso l'Istituto per il credito sportivo é istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
13. Il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con	13. <i>Identico.</i>	13. Il Fondo é gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato

Legge 27 dicembre 2002, n. 289		
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)</i>		
Articolo 90		
<i>Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.</p>		<p>olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.</p>
(...)	(...)	(...)

Articolo 65

(Comitato Italiano Paraolimpico - Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive)

Comma 1

Legge 15 luglio 2003, n. 189 <i>Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili</i>	
Articolo 2 <i>Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISS quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p>1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.</p>
	<p>1-ter. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate svolgenti esclusiva attività sportiva per disabili è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10</p>

Legge 15 luglio 2003, n. 189 <i>Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili</i>	
Articolo 2 <i>Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
	febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico.

Articolo 66
(Reti di impresa)

Comma 1-bis

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70		
<i>Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 3		
<i>Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70		
<i>Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>		
Articolo 3		
<i>Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.		
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.	<i>5. Identico.</i>	5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

Articolo 67*(Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo)***Comma 5-quater, lett. a) e b)**

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201		
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 16		
<i>Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.</p>	<p>10-bis. <i>Identico.</i></p>	<p>10-bis. È istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:</p> <p>a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;</p> <p>b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;</p> <p>c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.</p>
<p>11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>	<p>11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili</p>

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201		
<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>		
Articolo 16		
<i>Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei</i>		
Testo vigente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:</p> <p><i>a)</i> aeroplani con peso massimo al decollo:</p> <p>1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;</p> <p>2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;</p> <p>3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;</p> <p>4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;</p> <p>5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;</p> <p>6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;</p> <p>7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;</p> <p><i>b)</i> elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;</p> <p><i>c)</i> alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.</p>		<p>privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:</p> <p><i>a)</i> aeroplani con peso massimo al decollo:</p> <p>1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;</p> <p>2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;</p> <p>3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;</p> <p>4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;</p> <p>5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;</p> <p>6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;</p> <p>7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;</p> <p><i>b)</i> elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;</p> <p><i>c)</i> alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.</p>

Articolo 68
(Assicurazioni estere)

Comma 1

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 26-ter		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera <i>g-quater</i>), de testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera <i>g-quinquies</i>), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Sui redditi di capitale	3. Sui redditi di capitale	3. Sui redditi di capitale

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600		
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 26-ter		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i</p>	<p>indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. L'imposta sostitutiva può essere applicata anche dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati i contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti</p>	<p>indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva é</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>		
Articolo 26-ter		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>siano riscossi attraverso l'intervento dei soggetti stessi. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>

Articolo 68
(Assicurazioni estere)

Comma 2

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
(...)	(...)	(...)
<p>2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p>decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9</p>		

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.		
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25	2-bis. <i>Identico.</i>	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
giugno 2008.		
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.	2-ter. <i>Identico.</i>	2-ter. <i>Identico.</i>
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.	2-quater. <i>Identico.</i>	2-quater. <i>Identico.</i>

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
<p><i>2-quinquies.</i> A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e <i>2-ter</i> si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e <i>2-ter</i> ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.</p>	<p><i>2-quinquies. Identico.</i></p>	<p><i>2-quinquies. Identico.</i></p>
	<p>2-sexies. In deroga all'articolo 3 della</p>	<p><i>2-sexies.</i> Le disposizioni di cui ai commi 2 e <i>2-ter</i></p>

Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209		
<i>Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo</i>		
Articolo 1		
<i>Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa</i>		
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012	Modifiche proposte dall'A.S. 3426
	<p>legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. L'imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche relativo ai contratti di assicurazione stipulati mediante l'intervento dei soggetti indicati nel citato terzo periodo.</p>	<p>si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta di cui al comma 2 é commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non é stata applicata l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta é riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.</p>
(...)	(...)	(...)

Allegato 1
n. 1

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Legge 29 ottobre 1954, n. 1083 <i>Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane</i> <i>(si omette il testo)</i></p>	<p><i>Legge abrogata</i></p>

Allegato 1
n. 2

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Legge 30 luglio 1959, n. 623 <i>Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato</i> <i>(si omette il testo)</i></p>	<p><i>Legge abrogata</i></p>

Allegato 1
n. 3

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 <i>Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato</i> <i>(si omette il testo)</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Allegato 1
n. 4

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9, L. 25 novembre 1971, n. 1041 . L'attività del Fondo ha la durata di quattro anni.</p> <p>Il «Fondo» è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente articolo 2.</p> <p>Ai fini della presente legge si intendono:</p> <p>a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori di cui all'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 .</p> <p>Una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità del «Fondo», di cui al primo comma del presente articolo, è riservata annualmente ai territori di cui all'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 . La parte di tale quota riservata, eventualmente non utilizzata, è destinata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della L. 2 maggio 1976, n. 183 ; l'importo relativo sarà versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riscritto, con decreti del Ministro per il tesoro, ad incremento del capitolo di spesa relativo alle assegnazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno previste dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 .</p> <p>Nel rispetto della quota di cui al comma precedente, le agevolazioni finanziarie per i progetti di riconversione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1,</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , e nella misura del 35 per cento alle restanti aree territoriali. Le predette percentuali potranno essere modificate dal CIPI su conforme parere della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.</p> <p>Le agevolazioni finanziarie previste dalla lettera a), b) e c) del primo comma del successivo articolo 4 non possono complessivamente superare le seguenti percentuali del costo globale preventivo del progetto: 70 per cento per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 ; per le iniziative localizzate nel rimanente territorio nazionale 60 per cento per i progetti di ristrutturazione fino a 2 miliardi, 50 per cento per tutti gli altri progetti di ristrutturazione e 40 per cento per i progetti di riconversione.</p> <p>Per le iniziative rientranti nei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , le agevolazioni finanziarie della presente legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del «Fondo» di cui al precedente primo comma, con il contributo di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183 , nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto.</p> <p>Per i progetti di riconversione localizzati nei territori di cui</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , ai fini dell'applicazione del precedente comma non si applica il limite relativo agli investimenti fissi previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 . Lo stesso limite non si applica per i nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma secondo, punto c).</p> <p>Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche per la quota di progetti destinati alla creazione, all'ampliamento o alla ristrutturazione di laboratori e centri di ricerca connessi con lo sviluppo delle attività produttive delle imprese, nonché a centri di ricerca costituiti tra medie e piccole imprese.</p> <p>Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti costituiti dai progetti di nuovi impianti, di ampliamento e di ammodernamento, nonché i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui fondatamente si prevede l'inizio della realizzazione entro</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonché delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentramento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti, gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla presidenza della commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13.</p> <p>Le imprese predette non possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge se il programma complessivo di ciascuna di esse non sia conforme ai programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e non preveda progetti pari almeno al 40 per cento del costo globale preventivo da realizzare nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Ai progetti di nuovi impianti compresi negli anzidetti programmi complessivi e</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>localizzati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , che non rientrino tra quelli previsti dalla lettera b) nel precedente terzo comma, si applicano, in quanto compatibili con il disposto del precedente ottavo comma a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente primo comma i meccanismi di agevolazione di cui all'art. 10 della L. 2 maggio 1976, n. 183 e all'art. 12 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 .</p> <p>Le imprese di cui al precedente decimo comma che realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli persistenti sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui al successivo articolo 4 a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dai precedenti decimo, undicesimo e dodicesimo comma sono considerate congiuntamente anche imprese giuridicamente distinte ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo che configurino l'appartenenza ad uno stesso gruppo.</p> <p>Il limite dimensionale relativo al capitale sociale di cui al precedente decimo comma è aggiornato al 30 aprile di ogni anno con decreto del Ministro per l'industria, il commercio</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.</p> <p>Il «Fondo» è alimentato da versamenti operati a carico del bilancio dello Stato per apporti all'uopo autorizzati.</p> <p>Le disponibilità del «Fondo» affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.</p> <p>I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o di un suo delegato.</p> <p>Entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per l'esame e la dichiarazione di regolarità.</p>	
Articolo 4	<i>Articolo abrogato</i>
Con le disponibilità del «Fondo», nel quadro dei programmi definiti a	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:</p> <p>a) mutui agevolati;</p> <p>b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;</p> <p>c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;</p> <p>d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 19 della presente legge;</p> <p>e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.</p> <p>Al «Fondo» fanno carico gli oneri</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.</p> <p>Gli impegni sul «Fondo» di cui all'articolo 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.</p> <p>Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'articolo 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.</p> <p>Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'articolo 6, primo comma, della presente legge.</p> <p>Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'articolo 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.</p> <p>A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.</p> <p>Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore</p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675	
<i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del «Fondo» di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p><i>a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 ;</i></p> <p><i>b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;</i></p> <p><i>c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;</i></p> <p><i>d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni,</i></p>	

Legge 12 agosto 1977, n. 675 <i>Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere. La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.	

Allegato 1
n. 5

Legge 14 maggio 1981, n. 219	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;"><i>Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali</i></p> <p>Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al D.L. 13 febbraio 1981, n. 19 , convertito, con modificazioni, nella L. 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.</p> <p>Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune, qualora per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 14 maggio 1981, n. 219	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>La domanda per fruire del contributo deve essere presentata, per il tramite di una azienda o istituto di credito, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla commissione di cui al quinto comma, entro il 31 dicembre 1982, corredata dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco e dalla autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dallo art. 18, L. 2 febbraio 1974, n. 64 , nonché da una perizia giurata da cui risulti anche il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti al sisma.</p> <p>Nell'ipotesi di miglioramento e di adeguamento funzionale, alla domanda deve essere allegato il progetto esecutivo.</p> <p>È istituita presso ogni provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una commissione composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dall'intendente di finanza. La Commissione ha sede presso la camera di commercio della provincia interessata e le spese per il suo funzionamento e per il compenso dei collaudatori sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.</p>	

Legge 14 maggio 1981, n. 219	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione del contributo previo parere della commissione di cui al precedente comma. Qualora la commissione non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il parere si intende favorevole. Il contributo è corrisposto dalla direzione provinciale del Tesoro, per il tramite della azienda o dell'istituto di credito di cui al terzo comma, mediante ordinativi tratti sui fondi messi a disposizione dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, con ordini di accreditamento emessi in contabilità speciale in ragione del:</p> <p>a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;</p> <p>b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al quinto comma.</p> <p>Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 .</p> <p>Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità</p>	

<p>Legge 14 maggio 1981, n. 219</p> <p><i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti</i></p>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>da destinare a tali interventi.</p> <p>L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.</p>	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 32</p> <p style="text-align: center;"><i>Aree da destinare agli impianti industriali</i></p> <p>Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.</p> <p>L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.</p> <p>Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.</p> <p>In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 14 maggio 1981, n. 219	
<i>Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.</p> <p>Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.</p> <p>Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.</p> <p>Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato.</p>	

Allegato 1
n. 6

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 <i>Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purché non diretti a sovvenzionare l'esportazione.</p> <p>Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 <i>Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.</p> <p>Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera.</p>	

Allegato 1
n. 7

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <i>Norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a:</p> <p>a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;</p> <p>b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;</p> <p>c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;</p> <p>d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <i>Norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.</p> <p>Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata, all'effettiva entità della ricerca.</p> <p>Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.</p> <p>I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale.</p> <p>L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute.</p> <p>Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale.</p> <p>I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.</p>	

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <i>Norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p>1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:</p> <p>a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-minerallurgico;</p> <p>b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;</p> <p>c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;</p> <p>d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <i>Norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.</p> <p>3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie</p>	

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <i>Norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.</p> <p>4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.</p> <p>5. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della L. 15, giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.</p> <p>6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.</p> <p>7. Il Ministro dell'industria, del</p>	

Legge 6 ottobre 1982, n. 752 <i>Norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota, annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori.	

Allegato 1 n. 8

Legge 19 dicembre 1983, n. 696	
<i>Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.</p> <p>Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.</p> <p>Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), L. 12 agosto 1977, n. 675 , e le imprese artigiane.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 19 dicembre 1983, n. 696	
<i>Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.</p> <p>Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.</p> <p>Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.</p> <p>Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a</p>	

Legge 19 dicembre 1983, n. 696	
<i>Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.</p> <p>È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.</p> <p>Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.</p> <p>Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, L. 26 aprile 1983, n. 130.</p> <p>All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18, L. 17 febbraio 1982, n. 46.</p>	

Allegato 1
n. 9

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Legge 1 marzo 1986, n. 64 <i>Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno</i> <i>(si omette il testo)</i></p>	<p><i>Legge abrogata</i></p>

Allegato 1
n. 10

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 <i>Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 3-octies</p> <p>1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.</p> <p>2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.</p> <p>3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 <i>Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.</p> <p>4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».</p> <p>5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

Allegato 1
n. 11

Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 <i>Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al 50 ed al 20 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro.</p> <p>3. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713 , è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 <i>Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
4. Le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	

Allegato 1
n. 12

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>Legge 3 ottobre 1987, n. 399 <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria</i> (si omette il testo)</p>	<p><i>Legge abrogata</i></p>

Allegato 1 n. 13

Legge 11 marzo 1988, n. 67	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)</i>	
Articolo 15	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>19. Alle società finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49⁵, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonché per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.</p>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

⁵ La legge 27 febbraio 1985, n. 49 reca "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Il citato art. 16 è stato abrogato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"

Allegato 1
n. 14

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Legge 21 febbraio 1989, n. 83 <i>Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane</i> <i>(si omette il testo)</i>	<i>Legge abrogata</i>

Allegato 1
n. 15

Legge 30 luglio 1990, n. 221 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni</i></p> <p>1. Le variazioni dei programmi di investimenti, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fidejussione può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 7 e 9 della presente legge e previo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 30 luglio 1990, n. 221 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>recupero delle anticipazioni già erogate.</p> <p>3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 9 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 .</p> <p>4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.</p> <p>5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese</p>	

Legge 30 luglio 1990, n. 221 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.</p> <p>6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI.</p>	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;"><i>Interventi di sostegno alle attività minerarie</i></p> <p>1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 , da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 30 luglio 1990, n. 221 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.</p> <p>2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 , come modificato dall'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.</p> <p>3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio</p>	

Legge 30 luglio 1990, n. 221 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.</p> <p>4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246 .</p> <p>5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro</p>	

Legge 30 luglio 1990, n. 221 <i>Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.</p> <p>6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.</p>	

Allegato 1
n. 16

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;"><i>Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni</i></p> <p>1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:</p> <p>a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;</p> <p>b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;</p> <p>c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;</p> <p>d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);</p> <p>e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);</p> <p>f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;</p> <p>g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente;</p> <p>g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;</p> <p>g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza.</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.</p> <p>3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere <i>d)</i> ed <i>e)</i> del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Agevolazioni per gli investimenti innovativi</i></p> <p>1. In relazione agli investimenti di cui all'articolo 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.</p> <p>2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 669</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.</p> <p>3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.</p> <p>4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.</p> <p>5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 1, D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p>	
(...)	(...)
Articolo 8 <i>Agevolazioni per spese di ricerca</i> 1. I soggetti di cui all'articolo 1,	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.</p> <p>3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>d'imposta.</p> <p>4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.</p> <p>6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.</p> <p>7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 450</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;"><i>Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali</i></p> <p>1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.</p> <p>2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.</p> <p>3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. Alla domanda di cui al comma 2</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.</p> <p>5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'articolo 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.</p> <p>6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'articolo 10.</p> <p>7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.</p> <p>8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 7, comma 4.</p> <p>9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.</p>	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>Soggetti beneficiari</i></p> <p>1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.</p> <p>2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>servizi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'articolo 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate.</p>	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;"><i>Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240</i></p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240 , diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'articolo 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 1,</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240 , diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'articolo 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori».</p>	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 27 <i>Società consortili miste</i></p> <p>1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>produzione di beni e servizi.</p> <p>2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'articolo 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.</p> <p>3. Al punto 4° dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , le parole: «sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici» sono soppresse.</p> <p>4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.</p> <p>5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'articolo 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.</p> <p>6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 18.</p> <p>7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:</p> <p>a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;</p> <p>b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;</p> <p>c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;</p> <p>d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;</p> <p>e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;</p> <p>f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;</p> <p>g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;</p> <p>h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;</p> <p>i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;</p> <p>l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;</p> <p>m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.</p> <p>8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'articolo 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.</p> <p>9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.</p> <p>10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.</p> <p>11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.</p> <p>12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.</p> <p>13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le</p>	

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.</p> <p>14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo.</p>	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 34</p> <p style="text-align: center;"><i>Centri per l'innovazione</i></p> <p>1. I centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità economica europea e i centri per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale costituiti da società di promozione imprenditoriale, anche a capitale misto, pubblico e privato, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, nei limiti di autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, per lo svolgimento delle attività di cui</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 5 ottobre 1991, n. 317 <i>Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
all'articolo 19. 2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni previste da organismi comunitari nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile.	
(...)	(...)

Allegato 1
n. 17

Legge 27 marzo 1992, n. 257 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;"><i>Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva</i></p> <p>1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.</p> <p>2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.</p> <p>3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».</p> <p>4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 27 marzo 1992, n. 257 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.</p> <p>5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.</p> <p>6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.</p> <p>7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.</p> <p>8. É autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15</p>	

Legge 27 marzo 1992, n. 257 <i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.</p> <p>9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».</p> <p>10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.</p>	

Allegato 1 n. 18

Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 <i>Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;</p> <p>b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 <i>Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>maggior redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;</p> <p>c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggior efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;</p> <p>d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.</p>	
(...)	(...)

Allegato 1
n. 19

Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 <i>Interventi urgenti a sostegno del settore minerario</i> <i>(si omette il testo)</i>	<i>Decreto-legge abrogato</i>

Allegato 1
n. 20

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 <i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p>1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.</p> <p>1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei rispettivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.</p> <p>2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:</p> <p>a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie,</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 <i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;</p> <p>b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.</p> <p>3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo</p>	

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 <i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>dei contributi di cui al comma 2, lettera a), è effettuato entro il 31 dicembre 1996.</p> <p>4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:</p> <p>a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);</p> <p>b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).</p> <p>6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di</p>	

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 <i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.</p> <p>7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.</p> <p>8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.</p> <p>10. Il Ministro del tesoro è</p>	

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 <i>Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
(...)	(...)

Allegato 1
n. 21

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 <i>Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 3-bis</p> <p>1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di euro 259.000 per ciascuna impresa.</p> <p>1-bis. Le provvidenze previste dall'articolo 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.</p> <p>2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 1 è</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 <i>Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995. 3-bis. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'art. 3, comma 1, del presente decreto.	

Allegato 1
n. 22

Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 <i>Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Agevolazioni in forma automatica</i></p> <p>1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46 , prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 <i>Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.</p> <p>3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e</p>	

Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 <i>Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.</p> <p>4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.</p> <p>5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.</p> <p>6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del</p>	

Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 <i>Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 , e successive modificazioni.	

Allegato 1
n. 23

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
<p>42. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelle rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.</p>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Allegato 1
n. 24

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 <i>Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni integrative di precedenti eventi alluvionali</i></p> <p>1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è incrementata di lire 20 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.</p> <p>2. ... <i>(Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, modifica, a sua volta, il comma 6-bis dell'art. 5, D.L. 3 maggio 1995, n. 154, il quale ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 5, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691).</i></p> <p>2-bis. L'importo di lire 40 miliardi di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e</p>	<p><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560	
<i>Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>successive modificazioni, è aumentato di lire 20 miliardi. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.</p> <p>3. ... (Modifica il comma 1, primo capoverso, dell'art. 1, D.L. 3 maggio 1995, n. 154, il quale, a sua volta, modifica l'art. 4, D.L. 30 maggio 1994, n. 328).</p> <p>4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata della somma di lire 40 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede con le disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.</p> <p>4-bis. Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è aumentato di lire 20 miliardi</p>	

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560	
<i>Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-<i>sexies</i> del medesimo decreto-legge.</p> <p>5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>5-bis. All'articolo 3-<i>quater</i> del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'articolo 1-<i>ter</i>, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo le parole: «nello stesso comune» sono inserite le seguenti: «o in comuni contermini».</p> <p>5-ter. Le provvidenze previste dagli articoli 1, 2, 3, 3-<i>bis</i> e 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, devono intendersi riferite ai danni verificatisi per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994 sull'intero territorio delle regioni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994.</p> <p>5-<i>quater</i>. I contributi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive modificazioni, nonché i contributi</p>	

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 <i>Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>previsti dall'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, determinato in lire 7 miliardi per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	

Allegato 1
n. 25

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:	203. <i>Identico:</i>
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;	a) <i>identica;</i>
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente	b) <i>identica;</i>

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;	
c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere	c) <i>identica;</i>

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;</p>	
<p>d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) «Contratto di programma», come</p>	<p><i>abrogata</i>;</p>

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;</p>	
<p>f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi</p>	<p><i>abrogata.</i></p>

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389.	

Allegato 1
n. 26

Legge 25 marzo 1997, n. 77 <i>Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in materia di incentivi</i></p> <p>1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.</p> <p>2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987 , provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 25 marzo 1997, n. 77 <i>Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .</p> <p>3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è elevata al 2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti.</p>	

Allegato 1
n. 27

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 <i>Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;"><i>Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali</i></p> <p>1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità di cui al presente articolo.</p> <p>2. L'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 <i>Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.</p> <p>3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.</p> <p>3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della L. 5 ottobre 1991, n. 317 . Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate</p>	

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 <i>Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.</p> <p>4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:</p> <p><i>a) le tipologie di spesa ammissibili;</i></p> <p><i>b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;</i></p> <p><i>c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;</i></p> <p><i>d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;</i></p>	

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 <i>Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.</p> <p>5. Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46 , è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della L. 23 dicembre 1996, n. 663 , relative alle seguenti leggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi; - Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi; - Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi. <p>7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

Allegato 1
nn. 28 e 29

Legge 7 agosto 1997, n. 266 <i>Interventi urgenti per l'economia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Articolo 8 <i>Incentivi automatici</i>	
(...)	(...)
<p>2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.</p>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 14 <i>Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano</i></p> <p>1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , che presentano</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 7 agosto 1997, n. 266 <i>Interventi urgenti per l'economia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche ed imprenditoriali.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea.</p> <p>3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma è trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente.</p> <p>4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.</p> <p>5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.</p>	

Legge 7 agosto 1997, n. 266 <i>Interventi urgenti per l'economia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
6. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.	

Allegato 1
n. 30

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni in favore delle imprese del settore turistico-alberghiero</i></p> <p>1. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sulla base delle specifiche direttive emanate dal CIPE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette direttive fissano, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie.</p>	<i>Articolo abrogato</i>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Incentivi fiscali per il commercio</i></p> <p>1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese commerciali, come definite dal decreto 18 settembre 1997 , del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1°</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>ottobre 1997, di vendita al dettaglio e all'ingrosso, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al «Gruppo XIX» e alle «Attività non precedentemente specificate», di cui al decreto 31 dicembre 1988 , del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.</p> <p>1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo.</p> <p>2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle</p>	

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991 . Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.</p> <p>4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema</p>	

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.</p> <p>5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.</p> <p>6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.</p> <p>7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.</p> <p>8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione</p>	

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>del presente articolo.</p> <p>9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo.</p> <p>10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.</p>	

Allegato 1 n. 31

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 <i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Articolo 24 <i>Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi</i>	
<p>1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti:</p> <p>a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;</p> <p>b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;</p> <p>c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 <i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.	
<p>4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:</p> <p><i>a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;</i></p> <p><i>b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;</i></p> <p><i>c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi;</i></p> <p><i>c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1.</i></p>	<i>Abrogato</i>
<p>5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i</p>	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 <i>Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.	
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
Articolo 25 <i>Disciplina transitoria</i>	
(...)	(...)
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 , ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Allegato 1 n. 32

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 <i>Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 10 <i>Programmazione degli interventi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria, nella quale sono indicati:</p>	<p>1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , nella quale sono indicati:</p>
<p>a) il quadro programmatico dell'intervento pubblico in favore delle imprese per il triennio successivo, avuto riguardo allo sviluppo tendenziale dell'apparato produttivo e del sistema tecnologico, nonché alle esigenze di riequilibrio territoriale;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) lo stato di attuazione delle singole normative;</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>
<p>c) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123	
<i>Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59</i>	
Articolo 10 <i>Programmazione degli interventi</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<i>d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi.</i>	<i>d) identica.</i>
(...)	(...)

Allegato 1
n. 33

Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143	
<i>Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.</i>	
Articolo 22	
<i>Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68 , i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata.</p>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Allegato 1
n. 34

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 <i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	
Articolo 54 <i>Interventi per il settore del commercio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:</p> <p><i>a)</i> quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266 ;</p> <p><i>b)</i> quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 <i>Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo</i>	
Articolo 54 <i>Interventi per il settore del commercio</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.	
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: <i>... (Il testo della lettera c-bis) è stato inserito al comma 4 dell'art. 24, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.).</i>	3. <i>Identico.</i>
4. Al comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , le parole: «non superiori ad un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a tre giorni».	4. <i>Identico.</i>
5. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «di vendita al dettaglio» sono inserite le seguenti: «e all'ingrosso»; b) al comma 2, dopo le parole: «al netto dell'IVA», sono soppresse le seguenti: «e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio».	5. <i>Identico.</i>

Allegato 1
n. 35

Legge 11 maggio 1999, n. 140 <i>Norme in materia di attività produttive</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p><i>Mercati agro-alimentari all'ingrosso</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 11 maggio 1999, n. 140 <i>Norme in materia di attività produttive</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.</p> <p>2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986 , e successive modificazioni.</p> <p>3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.</p>	

Allegato 1
n. 36

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;"><i>Disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas</i></p>	
1. L'attività di prospezione geofisica condotta da parte dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione di riserve di idrocarburi, è libera.	1. <i>Identico.</i>
2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e delle autorità competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.	2. <i>Identico.</i>
3. L'attività di prospezione di cui al comma 1 può interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.	3. <i>Identico.</i>
4. I risultati dell'attività di prospezione sono messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi del servizio.	4. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.	<i>Abrogato</i>
6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.	<i>Abrogato</i>
7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalità per la concessione, ad opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
Articolo 13 <i>Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio</i>	
1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del	1. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
commercio e dell'artigianato emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unità geologiche profonde, con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacità di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio.	
2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio.	<i>2. Identico.</i>
3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio.	<i>Abrogato</i>
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in lire annue 7	<i>Abrogato</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.	
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata.	<i>Abrogato</i>
6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.	6. <i>Identico.</i>
7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, riconosca per un giacimento la possibilità di cui sopra, valutate altresì le necessità di incrementare le capacità di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino	7. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 <i>Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.	
8. Resta ferma la facoltà del titolare della concessione di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di stoccaggio con le modalità di cui all'articolo 11.	8. <i>Identico.</i>
9. In caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	9. <i>Identico.</i>
10. In caso di assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l'attività di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato.	10. <i>Identico.</i>

Allegato 1
n. 37

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Articolo 6 <i>Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa</i>	
(...)	(...)
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.	<i>Abrogato</i>
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.	<i>Abrogato</i>
15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e	<i>Abrogato</i>

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.	
16. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.	<i>Abrogato</i>
17. Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma.	<i>Abrogato</i>
18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.	<i>Abrogato</i>
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi	<i>Abrogato</i>

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
di imposta precedenti.	
(...)	(...)
Articolo 103 <i>Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico</i>	
(...)	(...)
5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.	<i>Abrogato</i>
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei	<i>Abrogato</i>

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziare, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all'articolo</p>	

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.	
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 106</p> <p style="text-align: center;"><i>Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative</i></p> <p>1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.</p>	
(...)	(...)
Articolo 114 <i>Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale</i>	
(...)	(...)
<p>4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.	
(...)	(...)
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Allegato 1
n. 38

Legge 5 marzo 2001, n. 57 <i>Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati</i>	
Articolo 14 <i>Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992.</i> <i>Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p>2. Per la verifica del rispetto del divieto</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Legge 5 marzo 2001, n. 57 <i>Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati</i>	
Articolo 14 <i>Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992.</i> <i>Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.	
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.	<i>Abrogato</i>

Allegato 1
n. 39

Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Articolo 52	
(...)	(...)
<p>77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresì estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:</p> <p>a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;</p> <p>b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di <i>franchising</i>;</p> <p>c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2002)</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Articolo 52	
commercio, regioni e province.	
78. Le modalità per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle le attività produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
<p style="text-align: center;">Articolo 59 <i>Disposizioni in favore dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero</i></p> <p>1. La somma di lire 110 miliardi di cui all'articolo 103, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentata per l'anno 2002 di 1,50 milioni di euro, e per l'anno 2003 di 1 milione di euro, interamente finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Tali contributi sono in particolare finalizzati alla realizzazione di progetti consortili adottati da enti pubblici o da soggetti privati per la formazione e la valorizzazione degli stilisti.</p>	<i>Articolo abrogato</i>

Allegato 1
n. 40

Legge 12 dicembre 2002, n. 273	
<i>Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
Articolo 2	
<i>Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese</i>	
(...)	(...)
4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.	<i>Abrogato</i>
5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti <i>de minimis</i>, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
Articolo 12	<i>Articolo abrogato</i>
<i>Incentivi per il settore delle fonderie</i>	
1. Ai fini della realizzazione di un	

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 <i>Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</i>	
<p>programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.</p> <p>2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:</p> <p>a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;</p> <p>b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;</p> <p>c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;</p> <p>d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.</p> <p>3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del</p>	

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 <i>Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza</i>	
programma di cui al comma 1.	
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.	

Allegato 1
n. 41

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 11 <i>Sostegno e garanzia dell'attività produttiva</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)

Allegato 1
n. 42

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
(...)	(...)
280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.	<i>Abrogato</i>
281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.	<i>Abrogato</i>
282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai	<i>Abrogato</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.</p>	
<p>283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.</p>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
<p>847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle</p>	

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.</p>	
<p>848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziare per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma</p>	<i>Abrogato</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.	
849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.	<i>Abrogato</i>
850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e	<i>Abrogato</i>

Legge 27 dicembre 2006, n. 296	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>modalità fissati con delibera del CIPE, adattata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.</p>	
(...)	(...)

Allegato 1
n. 43

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p style="text-align: center;">Articolo 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi</i></p> <p>1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo abrogato</i></p>

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regola gli interventi e gli adempimenti previsti.</p> <p>3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.</p> <p>4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate</p>	

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.</p> <p>5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.</p> <p>7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747,</p>	

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.</p> <p>8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, dà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo di convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.</p> <p>9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.</p> <p>10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza</p>	

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del PIT n. 9 - territorio salentino-leccese.</p> <p>12. Le risorse di cui all' articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,</p>	

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:</p> <p>a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;</p> <p>b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;</p> <p>c) dei progetti di innovazione industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive</p>	

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>modificazioni;</p> <p>d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;</p> <p>e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;</p> <p>f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;</p> <p>g) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei</p>	

Legge 23 luglio 2009, n. 99	
<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>	
Testo previgente	Modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012
<p>commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.</p> <p>13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.</p>	

Ultimi dossier del Servizio Studi

374/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. I - Le novelle
374/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3396 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" Vol. II - Sintesi e schede di lettura
375	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3366 - Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione" e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole
376	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290 relativo agli enti territoriali
377	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3402 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012
378	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3408 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione"
379	Dossier	Atto del Governo n. 497 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
380	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3382 Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n.87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. <i>Testo con gli emendamenti proposti dalle Commissioni</i>
381/I Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3426 "Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese" Edizione provvisoria Vol. I - Le novelle Tomo 1 (artt. 1-40)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".